

CODACONS

Sede legale ROMA viale G.Mazzini 73 Tel. 06.3725809 Fax 06.3701709 cap 00195 e.mail: info@codacons.it



www.codacons.it

PROMOTORE DI CASPER

COMITATO CONTRO LE SPECULAZIONI ED IL RISPARMIO

Raccomandata a.r.

Egregio

Dott. Antonio Campo Dall'Orto

n. q. Direttore Generale Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A.

Viale Mazzini n. 14

00195 - Roma

Egregio

Dott. Riccardo Iacona

n. q. presentatore e ideatore di 'Presa Diretta'

Via Teulada n. 66

00195 – Roma

e pc

a: COLDIRETTI

si notifica mediante email con ricevuta di ritorno: ambiente@coldiretti.it

*** **

Il **CODACONS** – Coordinamento di Associazioni per la Tutela dell'Ambiente e dei Diritti di Utenti e Consumatori (C. F. 97102780588), in persona del Presidente Nazionale Avv. Giuseppe Ursini (C.F. RSNP49A29H798I), e **ART. 32 - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I DIRITTI DEL MALATO – AIDMA - ONLUS** (C.F. 97353310580), in persona del Vice Presidente Operativo Avv. Cristina Adducci (C.F. DDCCST73P47H501I), e l' **ASSOCIAZIONE UTENTI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**, C.F. 97251640583, in persona del rappresentante p.t Avv. Alessia Stabile (STBLSS77R51H501Z), con la presente segnalano quanto segue.

CODACONS è associazione di consumatori iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ex art.137 del D.Lgs n. 206/05 (Codice del Consumo) con decreto del Ministero dell'Industria 15 maggio 2000 e, come tale, componente del CNCU - Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti e legittimata ad agire a tutela degli interessi collettivi in base alla speciale procedura ex artt. 139 e 140 dello stesso decreto.

E' altresì O.N.L.U.S. - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ex d.Lgs.460/97, Associazione di Volontariato riconosciuta – ex lege 266/91 ed Associazione di Protezione ambientale riconosciuta - l.349/86

Con la presente, le istanti associazioni, a cui - come al Codacons, e agli altri organismi similari - è stato effettivamente “*conferito un compito di un certo rilievo pubblicistico, in quanto mediante interventi di tutela dei consumatori le associazioni in questione concorrono alla concreta affermazione del principio di legalità nell'ampio e delicato settore del consumo, potendo intraprendere autonome iniziative processuali con le modalità e nelle forme indicate dalle norme citate e non assumendo, soltanto, la veste di mero "denunciante" di eventuali abusi in pregiudizio dei consumatori e degli utenti*” (cfr. Consiglio di Stato Adunanza plenaria Sentenza 11 gennaio 2007, n. 1 nonché Cons. Stato, Sez. VI, 3 febbraio 2005, n. 280) agiscono, per come riconosciuto anche dalla **Corte di Cassazione n. 17351/2011**, al fine di assicurare la tutela degli “*interessi collettivi dei consumatori*”, e il compito di agire a tutela “*dell'interesse generale e comune ad un'intera categoria di utenti o consumatori (...) allo scopo non di sostituirsi alle iniziative dei singoli, ma di spianare ad esse la strada, tramite il superamento degli ostacoli di ogni genere di cui tale strada potrebbe essere disseminata, ove ad agire fosse il singolo: non ultimo quello insito nelle remore del cittadino isolato ad affrontare costose controversie per somme relativamente modeste, nei confronti di avversari agguerriti*”.

L'odierna istanza viene presentata anche da **ARTICOLO 32**, che per l'occasione agisce per comunanza di scopi con il CODACONS, ed ha carattere volontario, non ha scopo di lucro ed ha quale sua esclusiva finalità “quella di tutelare con ogni mezzo legittimo, ivi compreso il ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti, prestando particolare attenzione ai consumatori ed utenti dei servizi di assistenza sanitaria pubblica e privata, a qualsiasi titolo, e del servizio farmaceutico. L'Associazione infatti tutela i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti nei confronti di qualsiasi soggetto, promuovendo azioni giudiziarie o intervenendo in giudizi civili e penali, anche attraverso la costituzione di parte civile per il risarcimento del danno derivante dalla lesione di diritti soggettivi e/o interessi legittimi, individuali e/o collettivi concernenti le finalità perseguite dall'Associazione, ivi compreso il danno alla salute anche soltanto potenziale che possa essere derivato dalla carente assistenza sanitaria, il danno all'ambiente in cui si vive, il danno perpetrato nei confronti di soggetti anche minori di età che siano affetti da limitata capacità di intendere e volere ovvero da totale capacità di intendere e volere, danno da lesione dell'integrità psico-fisica della persona, danno alla salute intesa come libertà negati (libertà da) e quindi diritto di difesa difronte a trattamenti sanitari obbligatori, danno alla salute intesa come libertà di cura (libertà positiva o libertà di) nonché al danno alla salute inteso come diritto a determinate prestazione ed i suoi rapporti con l'organizzazione ed i costi del sistema sanitario nazionale.

L'Associazione svolge la propria attività al fine principale di garantire e prestare la migliore tutela possibile del “**Diritto alla Salute**” in termini di generalità e globalità: la “salute” dovrà pertanto intendersi in un'ampia accezione poiché il mantenimento di uno stato di completo benessere psico-

fisico e sociale costituisce oltre che diritto fondamentale per l'uomo, per i valori di cui lo stesso è portatore di ogni persona, anche preminente interesse della collettività per l'impegno ed il ruolo che l'uomo stesso è chiamato ad assolvere nel sociale, per lo sviluppo e la crescita della società civile.

Il diritto alla salute dovrà quindi essere tutelato, anche come diritto ad un ambiente salubre, giacché il diritto alla salute dell'individuo assume anche un contenuto di socialità e di sicurezza per cui, oltre che come diritto alla vita ed alla incolumità psico-fisica, si configura come diritto all'ambiente salubre.

Nell'ambito dell'esclusiva difesa dei consumatori, il fine ultimo dell'Associazione è quello di promuovere e assicurare la tutela, sul piano informativo preventivo, contrattuale e giudiziale risarcitorio, dei fondamentali diritti alla tutela della salute, alla **sicurezza e alla qualità dei prodotti, ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, alla erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza**, con particolare riguardo al servizio sanitario e al servizio farmaceutico, operando sempre nel rispetto dei dettami del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e sue successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione Art. 32 è associazione **iscritta con D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 del 03/06/2002 nel Registro delle Persone Giuridiche in virtù di provvedimento emesso dall'Ufficio Territoriale del Governo di Roma**

Tra le istanti vi è anche l'ASSOCIAZIONE UTENTI SERVIZI RADIOTELEVISIVI che interviene al fine di perseguire i suoi scopi quale ente privo di fini di lucro, che intende operare sul territorio nazionale per tutelare, assistere, rappresentare e difendere con ogni mezzo previsto dall'ordinamento gli utenti dei servizi radiofonici e televisivi, erogati sia dalla Concessionaria pubblica che dai privati;

L'Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi è altresì iscritta nell'elenco di cui all'art. 137 e ss del Dlgs 206/2005 (G.U. 8.10.2005 suppl. ord. n. 162) – Codice del Consumo e successive modificazioni, ed ha, fra l'altro, come scopo, quello di promuovere lo svolgimento di qualsiasi iniziativa di intervento, *“sia presso l'opinione pubblica che presso gli organi istituzionali, al fine di garantire **il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione radiotelevisiva, l'apertura alle diverse opinioni**, tendenze culturali, sociali, politiche e religiose, nonché il diritto di accesso al mezzo radiotelevisivo per categorie e minoranze.*

Nell'ambito dell'esclusiva difesa dei consumatori il fine ultimo è la tutela dei consumatori più bisognosi, in particolare attraverso il **controllo dell'informazione e della comunicazione della stampa nonché di quella diffusa dalle emittenti radiotelevisive**; specie con riferimento a quelle pubbliche come la RAI.

A tal fine l'Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi si fa promotrice di appelli e campagne televisive per sensibilizzare l'opinione pubblica e per statuto persegue la tutela del diritto alla **trasparenza dei mezzi di informazione**, del diritto ad un'**informazione pluralistica, obiettiva ed**

imparziale, del diritto alla tutela dei minori nonché la tutela della parità di accesso ai mezzi di informazione.

In tale contesto, le istanti associazioni dopo aver già - qualche giorno fa - contestato un'ingiusta violazione dei doveri del pluralismo informativo e del diritto, per gli utenti, a ricevere informazioni complete, specie laddove riguardino diritti fondamentali quali quelli connessi alla qualità della vita, alla salute, ed al diritto di cura, non può che non segnalare alla Rai, ed alle Autorità in intestazione la presa di posizione del conduttore e autore del programma Presadiretta, in riferimento al servizio del 28/2/2016 dal titolo "Chi ha paura degli OGM?".

A suscitare perplessità sono le seguenti dichiarazioni: *"Il suo "Presadiretta" colleziona successi, incollando davanti alla tv anche oltre un milione e mezzo di telespettatori: un record per un programma su basato su reportage e approfondimento giornalistico. Merito di Riccardo Iacona, romano, 58 anni, ex cavallo di razza della scuderia Michele Santoro, un passato da regista per il cinema e la tv, oggi scrittore e giornalista di inchieste di punta di Rai3 con "Presadiretta". Domenica 28 su Rai3 una nuova puntata. Iacona, di cosa ci parlerà? «Per prima cosa di Ogm. L'Italia è il Paese più proibizionista d'Europa: da noi è vietato coltivare e fare ricerca, cosa che sta portando a passi indietro nell'approfondimento scientifico. Per esempio, grazie alla ricerca si potrebbe trovare un modo per far resistere i cibi al riscaldamento climatico, come già"*

Una significativa contestazione è stata già avviata da parte di una Task force per un'Italia libera da ogm, promossa - tra le altre - dalla Coldiretti che ha recriminato circa la gravissima "leggerezza" con la quale il Servizio Pubblico ha deciso di trattare la tematica degli OGM, dandosi prevalenza e pubblicità ad interventi di soggetti impegnati da tempo in esternazioni contrarie e di disappunto nei confronti dell'agricoltura biologica e tradizionale.

Quel che si lamenta, oggi, al pari delle puntate sui vaccini obbligatori, è che la "TV di Stato" abbia, ancora una volta, dato "voce esclusiva" ad una sola posizione.

Se nel caso dei vaccini, si preferì "ignorare" in danno degli utenti le posizioni di chi vedevano nei vaccino non solo fonti possibili di danni alla salute ma anche profili di danno erariale, qui con gli OGM si è dato vita ad una campagna pubblicitaria che di fatto è andata contro il Made in Italy.

Doveroso era - e lo è oggi - anche con riferimento al servizio sugli OGM, assicurare la più corretta e veritiera informazione anche attraverso l'ascolto delle **diverse posizioni**.

Il CODACONS da sempre si batte per una corretta gestione del territorio da parte della pubblica amministrazione e per la salvaguardia di tutte le componenti del diritto ad un ambiente salubre, indefettibilmente connesso alla salute come garantito dall'art. 32 della Costituzione.

In ordine alla cautela e all'applicazione del principio di precauzione nella coltivazione di OGM si riportano i seguenti dati scientifici: Il Principio di Precauzione di derivazione comunitaria e

l'art. 32 della Costituzione Italiana. La tutela rafforzata della salute umana prevale sull'iniziativa economica.

L'introduzione di organismi geneticamente modificati nel nostro Paese si scontra proprio con la vigenza delle norme richiamate a cui il legislatore italiano non ha rinunciato poiché nella materia di cui si controverte numerosi sono i dubbi sulla dannosità di questi prodotti e sugli effetti anche solo biologici dell'introduzione degli OGM in un territorio sostanzialmente ancora OGM Free.

Ecco perché il richiamo al principio di precauzione appare quanto mai opportuno.

Ebbene l'esistenza di un dubbio scientifico in ordine alla assenza di capacità lesiva di determinati agenti fisici e chimici è oggi accompagnata dall'enorme potenzialità lesiva che questi stessi agenti potrebbero avere nel caso in cui il dubbio scientifico fosse risolto nel senso della loro lesività.

Detta enorme potenzialità lesiva non più definibile in termini di incidente ma di disastro, è connessa a sua volta con l'utilizzo di questi agenti nelle nuove tecnologie.

Orbene questi dati incidono sulle regole che devono osservare coloro che operano con questi agenti perché, ad esempio, ne traggono vantaggi economici o perché sono istituzionalmente deputati a governare i rischi? E se vi incidono, quali sono le regole particolari che devono presidiare queste situazioni e governare questi comportamenti? Quando devono iniziare a operare? Che natura hanno queste regole?

Proprio in questo contesto ha origine il principio di precauzione.

Sino ad oggi, la risposta a queste domande ed al problema centrale volto a definire quando e come fosse possibile ricorrere al principio di precauzione, ha acceso discussioni ed alimentato opinioni 'confinare' nell'ambito del dibattito politico e per certi versi, filosofico e morale, sia nazionale che internazionale.

Adesso il principio di precauzione è divenuto a tutti gli effetti principio giuridico sia di diritto internazionale sia del nostro ordinamento nazionale e la questione appare modificata. L'ultima delle domande prima indicate ha trovato una risposta: le regole connesse al principio giuridico di precauzione sono divenute regole giuridiche vere e proprie. In questa mutata ottica il problema centrale è diventato così quello di definire quando è doveroso applicare le regole giuridiche connesse al principio di precauzione e come queste si manifestano poiché è evidente che laddove legislatore ha imposto il principio di precauzione, la Pubblica Amministrazione ed i soggetti giuridici operanti nel settore dovranno rispettare il principio stesso ed il loro comportamento dovrà essere difforme da quella di coloro che operano in quei settori nei quali il ricorso al principio di precauzione non si impone. Se così non fosse il ricorso al principio di precauzione non avrebbe determinato alcuna differenza.

In particolare la conferenza di Rio, nel riferirsi al principio 'precauzionale', ha affermato che "quando vi è la minaccia di un danno serio e irreversibile, la mancanza di una piena certezza scientifica non

deve essere utilizzata come motivo per rinviare l'adozione di misure i cui risultati sono proporzionati ai costi (cost-effective) al fine di prevenire la degradazione dell'ambiente" (principio n. 15)¹.

Nel caso degli OGM modificati è riconosciuto a livello comunitario che ***“Gli organismo modificati viventi immessi nell'ambiente in grandi o piccole quantità per scopi sperimentali o come prodotti commerciali possono riprodursi e diffondersi oltre le frontiere nazionali, interessando così altri Stati membri; gli effetti di tale emissione possono essere irreversibili*** (Direttiva 2001/18/CE del Consiglio e del Parlamento Europeo, 4°,8°,10°Considerando).

In concreto, il principio di precauzione deve essere adottato senza ombra di dubbio per le grandi incertezze che ancora oggi esistono sulla pericolosità e sugli effetti irreversibili che si realizzano sull'ambiente e sulla salute umana.

Così ad esempio si è rilevato che *“i frammenti transgenici, su cui è stato impiantato un marker di resistenza agli antibiotici, possono essere trasmessi ai batteri del tratto gastrointestinale che farebbero acquisire ai microbi più diversi questa resistenza agli antibiotici.*

I pericoli connessi con tale eventualità sono incalcolabili: rischiamo, infatti, di selezionare noi stessi nuove popolazioni batteriche resistenti agli antibiotici e dotate di una virulenza sconosciuta”(cfr. Bizzarri “Quel gene di troppo Ed. Frontiera Roma, 2001; nonché sul tema P. Courvalin “Plantes transgenique et antibiotiques” in “La Recherche” 1998; Serra S.J. “Dagli OGM vegetalia gli animali clonati” in “La civiltà cattolica”, Q. n. 3631 del 6.10.2001)

Relativamente ad uno studio scientifico svolto in Francia sugli organismi geneticamente modificati (ogm): per il professor Gilles-Eric Séralini, che ha studiato gli effetti di un mais transgenico, "il suo assorbimento sul lungo periodo agisce come un potente veleno". Séralini, docente di biologia molecolare e ricercatore presso l'università di Caen, in Normandia, ha portato avanti il suo studio per due anni, nella più completa riservatezza, per evitare pressioni e boicottaggi. La ricerca ha valutato gli effetti del mais Nk 603 (che nell'Unione europea non può essere coltivato, ma sì importato) e di un erbicida, il Roundup, il cui utilizzo è in genere associato a quel mais transgenico. Entrambi i prodotti sono fabbricati dalla multinazionale americana Monsanto. E, va sottolineato, il Roundup è ormai l'erbicida più venduto al mondo. Séralini e la sua équipe hanno utilizzato 200 ratti, divisi in tre gruppi: quelli alimentati con il Nk 603, prodotto con il Roundup. Oppure senza fare ricorso a questo erbicida. Mentre un gruppo di animali ha mangiato solo mais non geneticamente modificato, ma trattato con il Roundup. Ebbene, il confronto è allarmante. *“La mortalità è molto più rapida e forte nel caso del consumo di entrambi i prodotti di Monsanto”*, ha sottolineato Séralini, rispetto a un altro gruppo di ratti, non alimentato con l'Ogm e il pesticida, il primo fra i 200 è morto a un anno di età (almeno un anno prima di quelli non "contaminati" dagli Ogm): aveva mangiato il mais transgenico, trattato con il Roundup. E al diciassettesimo mese dell'esperimento si è osservato che i ratti alimentati con gli Ogm

1

avevano una mortalità di cinque volte superiore rispetto agli altri. In generale gli animali che hanno consumato Ogm hanno riportato tumori alla mammella e danni gravi al fegato e ai reni. La speranza di vita di un ratto è di due anni, due anni e mezzo. Permettono di verificare con largo anticipo quello che potrà avvenire a un uomo. "Riteniamo che le sostanze analizzate - ha precisato il ricercatore - siano tossiche anche per gli uomini. Diversi test che abbiamo effettuato su cellule umane vanno nella stessa direzione". "Sono almeno quindici anni che gli Ogm vengono commercializzati. E' davvero un crimine che finora nessuna autorità sanitaria abbia imposto la realizzazione di studi di lunga durata". COSÌ NELLA INTERROGAZIONE PARLAMENTARE DEL SENATORE LANNUTTI DEL 2012 SI LEGGE “ sul quotidiano *on line* "Città della Spezia": *«Monsanto è uno dei gruppi economici più potenti del pianeta, essendo proprietaria di più dell'80% degli Ogm finora creati. Il suo comportamento cinico è noto ai contadini dei cinque continenti e un esempio è quello di Terminator, noto seme prodotto da Monsanto. L'impresa convince i contadini a provare l'utilizzo di Terminator e questi si ritrovano in un circolo vizioso di dipendenza dai suoi costosi prodotti: da Terminator nascono piante che producono semi sterili, che costringono cioè gli agricoltori a ricomprare i semi ad ogni semina, mentre normalmente i contadini utilizzano quelli prodotti dalle loro stesse piante. Inoltre, Terminator deve essere accompagnato dall'utilizzo di prodotti chimici come il Roundup che, oltre ad essere dannoso per la terra e per la salute, aumenta il rapporto di dipendenza tra i contadini e l'impresa. E c'è di più: il vento sparge i semi, che possono impollinare le piante dei campi limitrofi, rendendole inconsapevolmente e irrimediabilmente contaminate dalle varietà transgeniche. Monsanto ha più volte fatto causa ai contadini con l'accusa di coltivare le sue varietà geneticamente modificate (e coperte da brevetto) senza pagare l'impresa, quando in realtà i contadini hanno visto contaminare e rovinare i loro campi. Come l'Italia, molti paesi latino-americani che hanno cercato di impedire l'entrata degli Ogm hanno incontrato difficoltà, a causa del grande potere economico e politico delle transnazionali del settore. Quando il parlamento brasiliano ha proibito l'uso della tecnologia Terminator sul suo territorio, i grandi latifondisti del paese, in accordo con Monsanto, hanno presentato una proposta di legge per eliminarne la proibizione. In Perù, invece, non è stata ostacolata la moratoria di dieci anni all'ingresso nel paese di sementi geneticamente modificate, per la coltivazione o l'allevamento, con motivo della necessità di salvaguardare la diversità biologica del paese. In senso contrario si sono mossi i governi del Messico e della Repubblica Dominicana, che hanno dato il via libera all'entrata degli OGM nel loro paese»;*

Sotto un punto di vista normativo è dovere della concessionaria dare una adeguata informazione: il decreto legislativo del 24 aprile 2001, n. 212 dà attuazione: alla direttiva 98/95/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 e alla direttiva 98/96/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998. La direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, e che mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e alla tutela della salute umana e

dell'ambiente, definisce: “emissione deliberata” qualsiasi introduzione intenzionale nell'ambiente di un OGM o una combinazione di OGM per la quale non vengono usate misure specifiche di confinamento; la parte B della direttiva tratta della emissione deliberata nell'ambiente per qualsiasi fine diverso dall'immissione in commercio ossia per il solo scopo sperimentale; la parte C della direttiva tratta, infine, della immissione in commercio di OGM come tali o contenuti in prodotti ovvero dell'emissione deliberata nell'ambiente a scopo commerciale; “ immissione in commercio” la messa a disposizione di terzi, dietro compenso o gratuitamente di OGM. Non costituiscono immissione in commercio: la messa a disposizione di microrganismi geneticamente modificati per attività disciplinata dalla direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di organismi geneticamente modificati; la messa a disposizione di OGM diversi dai microrganismi destinati ad essere utilizzati in ambiente confinato; la messa a disposizione di OGM da utilizzarsi esclusivamente per emissioni deliberate nell'ambiente a norma della parte B della direttiva 2001/18/CE.

La parte B della direttiva, ed in particolare l'art. 6, stabilisce la procedura di autorizzazione per l'emissione deliberata nell'ambiente per qualsiasi fine diverso dall'immissione in commercio ovvero a scopo sperimentale.

La parte C della direttiva, ed in particolare l'art. 13, stabilisce la procedura di autorizzazione per l'immissione in commercio di OGM, ivi compresa la coltivazione.

E' bene precisare che la direttiva 2001/18/CE all'art. 23 prevede la possibilità per uno Stato membro di invocare la clausola di salvaguardia quando, sulla base di nuove o ulteriori informazioni divenute disponibili dopo la data dell'autorizzazione e che riguardino la valutazione del rischio ambientale o sulla base di una nuova valutazione delle informazioni esistenti basata su nuove o supplementari conoscenze scientifiche, abbia fondati motivi per ritenere che un organismo geneticamente modificato (OGM) come tale o contenuto in un prodotto, notificato e autorizzato ai sensi della stessa direttiva 2001/18/CE, rappresenti un rischio per la salute umana o l'ambiente, può temporaneamente limitarne o vietarne la vendita.

Inoltre, in data 12 luglio 2013 il Consiglio per la Ricerca e sperimentazione in Agricoltura (CRA) ha predisposto e trasmesso dal MiPAAF un dossier che ha evidenziato la necessità di una nuova valutazione completa del MON 810 richiedendo, al contempo, che venissero altresì definite adeguate misure di gestione obbligatorie per detto OGM, fino a sospenderne la coltivazione nell'Unione Europea.

Successivamente è stato acquisito il parere formulato dall'ISPRA il 30 aprile 2013 **che ha ribadito la possibilità di impatti ambientali relativi alla coltivazione del mais MON 810, evidenziando rischi per le popolazioni di Lepidotteri non bersaglio e non ha escluso la possibilità di impatti negativi sugli organismi acquatici sensibili alla tossina Cry1Ab, presente nel mais OGM, ad esempio.**

Devono quindi ritenersi sussistenti elementi scientificamente inoppugnabili di innovatività tali da legittimare, in attuazione del principio di precauzione, sia – a livello regolamentare - una misura almeno temporaneamente interdittiva, sia – a livello di informazione – una adeguata diffusione di notizie.

Orbene, in ragione del fatto che le omissioni segnalate – con riferimento alla puntata di Presa diretta - sono idonee a creare un danno alla corretta informazione dei telespettatori su un argomento che coinvolge la salute dell'intera popolazione, il Codacons e l'Associazione Art. 32, nel rispetto dei propri scopi statutari che prevedono la tutela del diritto alla salute (cfr. art. 2 comma 4 Statuto CODACONS, secondo cui l'Associazione “*procede alla costituzione di parte civile nei processi penali per reati ivi compresi a titolo esemplificativo quelli afferenti a condotte lesive che ledono interessi dei consumatori degli utenti ... L'Associazione in particolar modo intende tutelare, a titolo esemplificativo, mediante costituzione di parte civile, i consumatori gli utenti ed i risparmiatori da ogni forma di frode e di reati che offendono, oltre agli interessi che persegue, anche: **la salute**”, nonché art. 2 dello Statuto AIDMA, secondo cui l'associazione “interverrà con tutti i mezzi previsti dalla legge contro ogni abuso da chiunque posto in essere al fine di migliorare, in ogni senso, la qualità del servizio e l'ambiente di vita degli utenti delle strutture sanitarie indicate e di quanti altri frequentano per qualsiasi ragione tali strutture pubbliche e private che, in considerazione della sua indispensabilità ed insostituibilità non può che essere considerato, a tutti gli effetti vero e proprio “servizio sociale”, strettamente legato all'ambiente di vita dei cittadini”), evidenziano la necessità che vengano rispettate le seguenti norme:*

- 1) il Codice Etico prevede per la Rai compiti prioritari: quelli di “*garantire la libertà, il pluralismo, l'obiettività, la completezza, l'imparzialità e la correttezza dell'informazione (...omissis...) assicurare una programmazione equilibrata e varia*”
- 2) Il dovere più pregnante del giornalista e caposaldo del diritto di cronaca è **il dovere di verità, considerato sia dalla L. n. 69/1963 che dalla stessa Carta dei Doveri quale “obbligo inderogabile”**. Gli organi di informazione sono l'anello di congiunzione tra il fatto e la collettività. Essi consentono alla collettività l'esercizio di quella sovranità che secondo l'art. 1 Cost. “appartiene al popolo”. Un'informazione che occulta o distorce la realtà dei fatti impedisce alla collettività un consapevole esercizio della sovranità.

In più punti la Carta dei Doveri pone l'accento su quelli che, al pari del dovere di verità, vanno considerati valori etici assolutamente inderogabili: l'autonomia e la credibilità del giornalista.

- 3) In generale, **la Carta dei Doveri pone l'accento sulla “responsabilità del giornalista verso i cittadini”, specificando che tale responsabilità non può dal giornalista essere subordinata “ad interessi di altri e particolarmente a quelli dell'editore, del Governo o di altri organismi dello Stato”**. Il giornalista deve avere una relazione esclusiva, diretta e immediata con la collettività. E' un dovere strumentale allo stesso dovere di verità, poiché l'asservimento

della funzione giornalistica all'interesse "particolare", per definizione diverso da quello generale, costringe il giornalista a modulare l'informazione.

- 4) Strettamente collegate all'esigenza di autonomia e di credibilità del giornalista sono quelle norme che lo vogliono estraneo ad iniziative di carattere pubblicitario. Innanzitutto, sottolineando il diritto dei cittadini "di ricevere un'informazione corretta, sempre distinta dai messaggi pubblicitari". La norma è la diretta conseguenza di quanto stabilito dal D.Lgs. 25 gennaio 1992 n. 74, attuativo delle direttive europee in materia di pubblicità ingannevole. In particolare, l'art. 1, comma 2°, stabilisce che "La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta"; e l'art. 4, comma 1°, la vuole "chiaramente riconoscibile come tale" e, con specifico riferimento alla pubblicità a mezzo stampa, "distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione". In pratica, **va scongiurato il rischio di commistione tra pubblicità e informazione.**
- 5) Con il Protocollo d'intesa 14 aprile 1988 è stata approvata LA CARTA INFORMAZIONE E PUBBLICITA', la quale contiene una serie di norme che qualificano e circoscrivono l'attività giornalistica in maniera che questa venga esercitata in ossequio al diritto-dovere ad una **veritiera e libera informazione.**

Tale diritto-dovere assurge a principio universale nel quale si riconoscono e al rispetto del quale si impegnano le categorie professionali firmatarie del presente accordo.

Il cittadino – pertanto – viene riconosciuto come titolare del **diritto ad una corretta informazione.** Nei confronti del pubblico (lettore-ascoltatore) la responsabilità della correttezza dei messaggi è - ciascuno per la sua parte - delle categorie professionali delle comunicazioni di massa.

Il protocollo d'intesa, firmato il 14 aprile 1988 da giornalisti, agenzie di pubblicità e associazioni di pubbliche relazioni, chiarisce il ruolo del giornalista dinanzi al problema degli inserti, degli annunci, degli spot e stabilisce che i messaggi pubblicitari devono essere sempre e comunque distinguibili dai testi giornalistici. **Al giornalista è vietato fare pubblicità, a meno che non sia a titolo gratuito e nell'ambito di iniziative che non abbiano carattere speculativo.**

- 6) La Carta dei doveri del giornalista degli uffici stampa, stilata dal gruppo Uffici Stampa del Cnog, è stata approvata il 10 novembre 2011 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti.

Il documento prevede nuove ipotesi di comportamenti deontologici per tutti gli iscritti all'Ordine. Essa stabilisce che il giornalista deve uniformare il proprio comportamento professionale al principio fondamentale dell'**autonomia dell'informazione;** ciò indipendentemente dalla collocazione dell'Ufficio Stampa nell'ambito della struttura pubblica o privata in cui opera. Inoltre il giornalista deve operare nella consapevolezza che **la propria responsabilità verso i cittadini non può essere condizionata o limitata da alcuna ragione particolare o di parte o dall'interesse economico.** In tal

senso ha l'obbligo di difendere la propria autonomia e credibilità professionale secondo i principi di responsabilità e veridicità fissati nella legge istitutiva dell'Ordine.

- 7) L'art. 2 del Codice Etico della RAI, prevede che *“Tutte le attività di RAI devono essere svolte nel rispetto dei principi di onestà e osservanza della legge, di **pluralismo**, professionalità, **imparzialità**, correttezza, riservatezza, **trasparenza**, diligenza, lealtà e buona fede, nonché degli altri principi etici affermati nel presente Codice, nei confronti dei clienti, dipendenti, Collaboratori, azionisti, partner commerciali e finanziari, nonché delle pubbliche amministrazioni e delle collettività con cui RAI ha rapporti per lo svolgimento delle sue attività istituzionali e/o strumentali...”*

Alla luce di questi principi che devono necessariamente e deontologicamente caratterizzare l'operato dei giornalisti, si contesta l'affermazione operata dalla RAI ma nel contempo, nel prendere atto della disponibilità mostrata

SI CHIEDE CHE

nel rispetto dei principi sopra esposti, venga indicata una data per una puntata, avente ad oggetto la medesima tematica, ma questa volta, con invitati esponenti del mondo scientifico idonei a prospettare una diversa- e comunque meritevole di divulgazione – visione socio-economica e sanitaria della questione OGM, chiedendosi di assicurare alle scriventi associazioni la presenza in detta puntata.

Roma, 29/03/2016

PER IL CODACONS

Avv. Giuseppe Ursini

PER ART. 32 – AIDMA

Avv. Cristina Adducci

PER L' ASSOCIAZIONE UTENTI DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI – onlus in

Avv. Alessia Stabile